



Regolamento supplementare sulla continuazione dell'assicurazione

Tellico pk

Tellico pk
Bahnhofstrasse 4
Postfach 713
CH-6431 Schwyz
t + 41 58 442 50 00
tellico.ch

valevole dal 1° gennaio 2022

Regolamento supplementare sulla continuazione dell'assicurazione dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 47a LPP 2021 (allegato B al regolamento di previdenza)

1 Ingresso

- 1.1 Il presente allegato disciplina la continuazione dell'assicurazione di una persona assicurata che cessa di essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento di 58 anni di età a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro (continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP).
- 1.2 Le disposizioni di questo allegato integrano il regolamento di previdenza e il piano previdenziale vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso di divergenze fanno fede le disposizioni del presente allegato.
- 1.3 Conformemente alla legge e allo scopo della Fondazione, il consiglio di fondazione può modificare questo allegato in qualsiasi momento. Tali modifiche devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

2 Condizioni

- 2.1 L'assicurato può, per iscritto ed entro un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro, richiedere alla Fondazione la continuazione dell'assicurazione.
- 2.2 Lo scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro o il godimento di una prestazione della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR) o un analogo accordo secondo il contratto collettivo di lavoro deve essere comprovato per iscritto. Una convenzione di scioglimento originata dal datore di lavoro è equiparata a una disdetta da parte del datore di lavoro. Se è l'assicurato ad avere disdetto il rapporto di lavoro, egli deve dimostrare che era prevedibile una disdetta da parte del datore di lavoro.

3 Prestazioni

- 3.1 L'assicurato può scegliere se continuare solo l'assicurazione dei rischi di decesso e invalidità (senza accrediti di vecchiaia) oppure anche la costituzione della previdenza per la vecchiaia (con accrediti di vecchiaia), con i medesimi importi precedenti.
- 3.2 L'ammontare del salario assicurato corrisponde all'ultimo salario assicurato prima della cessazione del rapporto di lavoro.
- 3.3 Se l'assicurato subisce un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGa, una malattia professionale o una lesione corporale ai sensi della LAINF, la Fondazione eroga rendite massime pari alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Restano assicurate eventuali prestazioni previste nel piano previdenziale e derivanti da parti del salario oltre il massimo della LAINF.
- 3.4 Se l'assicurazione è continuata per oltre due anni, le prestazioni assicurative devono essere percepite sotto forma di rendita e la prestazione di uscita non può più essere prelevata in anticipo o costituita in pegno per la proprietà abitativa per uso proprio. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari che prevedono il versamento delle prestazioni solo sotto forma di capitale.

4 Finanziamento

- 4.1 Tutti i contributi destinati alla copertura dei rischi di decesso e invalidità e delle spese amministrative devono essere finanziati dall'assicurato e versati mensilmente. Se porta avanti la costituzione della previdenza per la vecchiaia, l'assicurato paga anche i contributi di risparmio nonché eventuali contributi di risanamento a carico del lavoratore.
- 4.2 I contributi diventano esigibili il primo giorno di ogni mese in via anticipata per la copertura assicurativa durante il mese successivo al seguente. Se i contributi non vengono versati entro i termini, la Fondazione sollecita l'assicurato ed è autorizzata a disdire l'assicurazione a partire da quel momento e fino al pagamento.
- 4.3 Se deve prestare contributi di risanamento per i suoi lavoratori, il datore di lavoro versa tali contributi anche per gli assicurati ai sensi dell'art. 47a LPP.
- 4.4 È consentito un acquisto secondo le disposizioni del regolamento di previdenza.

5 Obblighi di notifica

- 5.1 L'assicurato si impegna a mettere puntualmente a disposizione della Fondazione tutte le informazioni e la documentazione necessarie per l'esecuzione della previdenza professionale.
- 5.2 Tra queste figurano in particolare le seguenti informazioni:
 - a) avvio di un rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, con indicazione della data;
 - b) adesione a un nuovo istituto di previdenza con indicazione della data di ingresso;
 - c) variazioni dello stato civile e del nome, in particolare la data del matrimonio;
 - d) incapacità lavorativa di almeno il 20% oltre la durata del periodo di attesa pattuito;
 - e) qualsiasi modifica del grado di incapacità lavorativa risp. del grado d'invalidità;
 - f) modifiche delle condizioni alla base di eventuali pretese;
 - g) variazioni dell'indirizzo di corrispondenza o del domicilio;
 - h) ulteriori rapporti di previdenza presso altri istituti di previdenza, se per tutti i rapporti di previdenza non viene rispettato il principio dell'adeguatezza.
- 5.3 Sono fatti salvi gli altri obblighi di notifica secondo il regolamento di previdenza applicabile.
- 5.4 Per notifiche tardive potrebbero essere addebitate delle spese secondo il regolamento delle spese.

6 Cessazione

- 6.1 L'assicurazione termina con:
 - a) il verificarsi del rischio d'invalidità;
 - b) il verificarsi del rischio di decesso;
 - c) il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria stabilita dal regolamento;
 - d) l'adesione a un nuovo istituto di previdenza, se nel nuovo istituto sono necessari oltre due terzi della prestazione di uscita per il riscatto delle intere prestazioni regolamentari;
 - e) disdetta da parte della persona assicurata o della Fondazione, in caso di arretrati dei contributi sempre alla fine del mese.

6.2 È fatto salvo lo scioglimento del contratto di affiliazione per la cassa di previdenza che comporta un trasferimento della continuazione dell'assicurazione dalla Fondazione a un altro istituto di previdenza.

7 Entrata in vigore

Il presente regolamento supplementare entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Schwyz, 10 dicembre 2021

Tellco pk
Il consiglio di fondazione



Peter Hofmann
Presidente



Thomas Kopp
Vicepresidente

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.